

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni al test delle Entrate

Con la **circolare n.5 del 14 maggio 2021**, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di **chiarimenti, a domanda e risposta, che investono sostanzialmente la fruizione del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 1 a 9 dell’art.1 del D.L.n.41/2021**. Sintetizziamo, quindi, le risposte fornite, così da offrire al Lettore un primo quadro di riferimento.

Premessa

L’art.1, comma 1, del D.L.n.41 del 22 marzo 2021 (cd. Decreto sostegni), prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai successivi commi da 1 a 9 del medesimo art.1, le cui modalità attuative sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. n. 77923/2021.

Al fine di soddisfare una serie di richieste di chiarimento, con la circolare n.5/E del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni nella forma di risposte a quesiti, precisando che per quanto qui non esaminato e tenuto conto delle differenze rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall’art.25 del D.L.n.34/2020, restano applicabili le istruzioni già fornite con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020.

Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo, il nuovo contributo spetta esclusivamente:

- ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art.32 del Tuir;
- ai soggetti con ricavi di cui all’art.85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir o compensi di cui all’art.54, comma 1, del medesimo Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo

periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto sostegni (23 marzo 2021).

Ai sensi del comma 2 del citato art.1 del Decreto sostegni, sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione, in ogni caso:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del citato decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto;
- gli enti pubblici di cui all'art.74 del Tuir;
- i soggetti di cui all'art.162-bis del Tuir.

1.1. Imprese in liquidazione volontaria

In tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Diversamente, sono inclusi nell'ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020», purché «*non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)*», come disposto nel framework temporaneo. Come già evidenziato con la circolare n. 22/E del 2020, con riguardo all'ammontare dei ricavi è necessario fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del Decreto Rilancio (1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del Decreto sostegni, il fatturato medio del 2020 dovrà tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento a prescindere dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione.

1.2 Promotori finanziari

I soggetti che operano come promotori finanziari non possono fruire del CFP COVID-19 Decreto sostegni.

1.3 Società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell'articolo 162-bis del TUIR nel corso del 2020

Già con la risposta all'interpello n. 40 del 13 gennaio 2021 è stato chiarito che la verifica della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno

riferimento i commi 2 e 3, dell'art.162-bis, del T.U.n.917/86, è quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione. Ne consegue che nei casi di specie, prendendo come riferimento il bilancio relativo all'esercizio 2020, una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell'art.162-bis del TUIR nel corso del 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo e non può fruire del «CFP COVID-19 Decreto sostegni», a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

1.4 Impresa derivante da una trasformazione impropria

Richiamando quanto indicato nella circolare n. 15/E del 2020, seppur in relazione al contributo a fondo perduto di cui all'art.25 del D.L.n.34/2020 e nella circolare n. 22/E del 2020, par. 5.1, il soggetto che è venuto ad esistenza a seguito della “trasformazione” può fruire del beneficio qui in esame. La soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell'art.1 del Decreto sostegni, si determina facendo riferimento l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda preesistente. Per il calcolo della riduzione del fatturato, l'istante deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 - aprile 2019), considerando il fatturato relativo all'azienda trasformata. Alla luce di quanto sopra, le Entrate ritengono che l'istante possa presentare un'istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto - che verrà istruita con le modalità tecniche descritte con la risoluzione dell'11 ottobre 2020, n. 65/E - per fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni» successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.

Requisiti di accesso al contributo

Per quanto concerne i requisiti di accesso al contributo, l'art.1 del Decreto Sostegni, al comma 4 dispone che «*Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019*». Tale ammontare si determina dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni (2019 e 2020) per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno.

Restano, invece, fermi rispetto alle agevolazioni di questa tipologia previgenti:

- le modalità di individuazione del momento in cui si considerano rilevanti le operazioni di cessione di beni o le prestazioni di servizi al fine di determinare la predetta riduzione del fatturato;
- il calcolo semplificato del contributo per i «soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019» che, infatti, possono non tener conto della riduzione di fatturato.

La circolare n.5/2021 rileva che, a differenza del contributo COVID-19 di cui all'art.25 del Decreto Rilancio, il quale ha previsto la possibilità di fruire dell'agevolazione, senza operare la verifica della riduzione del fatturato, per i soggetti «che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19», la formulazione del «CFP COVID-19 decreto sostegni» non contiene la predetta locuzione. Inoltre, non è presente alcun rinvio al comma 4 del D.L.n. 34 del 2020.

Atteso ciò, per le Entrate i predetti soggetti determinano il CFP COVID19 decreto sostegni sulla base delle ordinarie modalità di fruizione dello stesso.

2.1 Rilevanza dei contributi a fondo perduto Covid-19 ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al «CFP COVID-19 decreto sostegni»

il «CFP COVID-19 decreto sostegni» (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti): non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi di cui al comma 1 dell'art.1 del Decreto sostegni; non si considerano ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio di cui al comma 4 del medesimo art.1; non sono da includere tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali di cui al comma 5 del menzionato art.1. Inoltre, le Entrate puntualizzano che l'esclusione dai parametri di calcolo è applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 (quali, ad esempio, il bonus affitto di cui all'art.28 del D.L. Rilancio, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (artt.120 e 125 del D.L. Rilancio).

Calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020

Ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, anche in relazione a questa misura agevolativa:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art.26 del D.P.R.n.633/72, con data gennaio 2020 e 2021;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.22 del D.P.R.n.633/72, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta

difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Inoltre, come precisato con la circolare n. 22/E del 2020, par. 3.4, anche in relazione al «CFP COVID-19 decreto sostegni» *«ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR)»* ovvero rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del D.P.R.n.633/72 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

3.1 Determinazione della riduzione del fatturato medio per un soggetto che fruisce del regime di cui alla legge n. 190 del 2014 (cd. regime forfetario)

In relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT 18 o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2). A tal riguardo, per ragioni di ordine logico sistematico, le Entrate ritengono necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui al comma 54 dell'art.1 della legge n. 190 del 2014.

3.2 Determinazione della riduzione del fatturato medio per un soggetto che fruisce del cd. regime di IVA per cassa

Il quesito posto investe l'individuazione dell'ammontare del fatturato e corrispettivi di cui al comma 4 dell'art.1 del Decreto sostegni; in particolare se un soggetto che ha fruito nel periodo d'imposta 2019 del regime di cui all'art.32-bis del D.L.n.83/2012, conv.con modif. dalla L.n.134/2012 (cd. regime di IVA per cassa) che applica il regime ordinario nel 2020, possa fare riferimento ai dati di cui al «rigo VE50» della dichiarazione IVA. Sul punto viene richiamata la circolare n. 15/E del 2020, in relazione al CFP Decreto rilancio, dove è stato precisato che *«per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa [...] La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2)»*. Per ragioni di semplificazione, le Entrate confermano che

tali indicazioni devono essere applicate ai fini della determinazione della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'art.1 del Decreto sostegni, in base al regime IVA applicato concretamente in ciascun anno dal soggetto richiedente.

3.3 Somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte

Tenuto conto che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo, le stesse non risultano ricomprese nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio di cui al comma 4 dell'art.1 del Decreto sostegni e neppure ai fini della determinazione dell'ammontare dei compensi di cui al comma 3. Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E del 18 giugno 2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo di cui all'art.22 del D.P.R. n. 642 del 1972. Le medesime conclusioni valgono anche in relazione ai soggetti che producono reddito d'impresa e, in ogni caso, per coloro che fruiscono della disciplina di cui alla legge n. 190 del 2014 (cd. regime forfetario). In coerenza con tale conclusione devono essere altresì incluse nel più volte menzionato fatturato le somme di cui all'art.13, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 relative alla cessione di beni *«per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva»* (le Entrate, a titolo di esempi, indicano la cessione di un'autovettura la cui IVA sull'acquisto è stata detratta al 40 %)

3.4 Contributo integrativo alle casse di previdenza private

Tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'art.1 del Decreto sostegni. Diversamente, le somme qui in esame non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al «CFP COVID-19 decreto sostegni».

3.5 Indennità di maternità

Anche se le indennità di maternità fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'art.1 del Decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.

3.6 Estromissione/assegnazione ai soci di immobile

Seppure le operazioni di estromissione/assegnazione ai soci di immobili siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'IVA, gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'art.1 del Decreto sostegni.

3.7 Somme incassate a seguito della cessione di terreni e annessi fabbricati rurali

Seppur le somme incassate a seguito della cessione di terreni e annessi fabbricati rurali non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le stesse sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'art.1, del Decreto sostegni (cfr. risposta all'interpello n. 350 del 15 settembre 2020), generando altri componenti di reddito.

3.8 Operazioni realizzate da agenzie di viaggi e tour operator

Con riguardo al quesito in questione, con il quale si chiede di sapere se sono incluse nell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativo sia all'anno 2020 sia all'anno 2019, le prestazioni effettuate con riferimento alla data di incasso integrale del corrispettivo o la data di partenza del viaggio o inizio del soggiorno se antecedente, ai sensi dell'art.74-ter, del D.P.R.n.633/72, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art.1 del D.L.n. 41 del 2021, le Entrate ritengono che vada valorizzata la data di "effettuazione dell'operazione", che, nel caso specifico delle agenzie di viaggio e turismo, va individuata secondo quanto previsto dall'art.1, comma 6, del D.M. 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui «Le operazioni, di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore». Tale data, ai sensi del comma 7 dell'art.74-ter del D.P.R.n.633/72, "rappresenta il momento impositivo in cui sorge l'obbligo di emettere fattura, in base all'articolo 21. Non rileva dunque la circostanza che, in base all'articolo 5 del D.M. n. 340 del 1999, l'annotazione possa essere eseguita «entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche»".

Calcolo del contributo

Il comma 5 dell'art.1 del Decreto sostegni prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo valore del 2019, le seguenti percentuali:

- a. 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

- b. 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c. 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d. 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 27
- e. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Al comma 6, inoltre, è previsto che *«Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».*

4.1 Calcolo del CFP COVID-19 Decreto sostegni per le associazioni sportive dilettantistiche

Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato *«al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali»*, in considerazione del rinvio espresso operato dall'art.25 del D.L.n.34/2020, all'art.85, comma 1, lettere a) e b) del 28 TUIR. Il medesimo documento di prassi precisa che *«per la sola parte relativa all'attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019»*. Tali chiarimenti, in considerazione della ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» vengono estesi dalle Entrate anche all'agevolazione qui in esame.

4.2 Calcolo del CFP COVID-19 decreto sostegni per i distributori di carburante

Ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell'art.1 del Decreto sostegni, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'art.18, comma 10, del D.P.R.n.600/73 (cfr. circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 e circolare n. 22/E del 21 luglio 2020).

5.1 Rilevanza dei contributi a fondo perduto percepiti ai fini della determinazione della soglia (pari a euro 65.000) di ricavi conseguiti o compensi percepiti prevista al comma 54, dell'art.1 della L.n. 190 del 2014

Il CFP COVID-19 Decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevano ai fini della soglia di cui al comma 54 dell'art.1 della legge n. 190 del 2014. Analoga considerazione anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'art.18, comma 10, del D.P.R. n. 600 del 1973

5.2 Imprese localizzate nei comuni in emergenza per precedenti eventi calamitosi che hanno fruito del contributo (CFP COVID-19 decreto ristori)

Con la circolare n. 15/E del 2020 è stato precisato che *«il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche ai soggetti di cui al comma 1 che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID19 e per i quali, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato (come ad esempio per i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza, a prescindere dal realizzarsi del suddetto requisito del calo del fatturato). Per questi soggetti, in altri termini, il contributo a fondo perduto COVID19 spetta anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero. In tal caso, spetterà il contributo minimo».*

L'art.1 del D.L.n.137 del 2020 (cd. Decreto Ristori) ha introdotto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'art.35 del D.P.R.n.633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al medesimo decreto.

Ai fini dell'erogazione del contributo la disciplina del CFP COVID-19 Decreto ristori distingue due fattispecie:

- i. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art.25 del Decreto Rilancio, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- ii. per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art.25 del Decreto Rilancio, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del

10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

In particolare, per quanto concerne i soggetti di cui al punto sub ii), il contributo di cui si tratta è determinato «*come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020*». Tale previsione, rinviando espressamente al comma 4 senza alcuna deroga, determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 Decreto ristori. Alle medesime conclusioni, le Entrate giungono in relazione ai soggetti di cui al punto sub i), per i quali il contributo è stato erogato in via automatica come quota del contributo già fruito, ai sensi dell'art.25 del D.L.n. 34 del 2020.

5.3 Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (CFP COVID-19 decreto ristori)

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non avendo presentato alcuna istanza nei termini previsti per la fruizione del «CFP COVID-19 Decreto ristori», in quanto esclusi, non possono fruire dell'agevolazione. Resta fermo che, qualora a seguito dell'istanza presentata per la fruizione del «contributo COVID19 Decreto rilancio» e del suo diniego, il contribuente abbia avviato la procedura di autotutela di cui alla risoluzione n. 65/E del 2020, gli Uffici valuteranno se eventuali comunicazioni pervenute durante il periodo utile per la presentazione dell'istanza per il «CFP COVID-19 Decreto ristori» possono essere assimilate alla presentazione telematica dell'istanza ordinaria, richiedendo alle direzioni regionali la fruizione in via non automatizzata del menzionato contributo di cui al D.L.n. 137 del 2020.

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti .

CSA International Consulting Srl

Milano, 31 Maggio 2021

Copyright© La Lente sul Fisco